



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 66 del 10 agosto 2023

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MITRANO

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI VIAGGI DELLA MEMORIA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – V

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Promozione e valorizzazione dei viaggi della memoria”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 10/08/2023 15:11:49

RELAZIONE

La Regione, nel rispetto dei valori ideali e politici della Repubblica nata dalla Resistenza, sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, persegue e promuove l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo.

La presente proposta di legge contiene disposizioni per promuovere e valorizzare le visite scolastiche denominate Viaggi della Memoria in luoghi del territorio regionale, nazionale ed estero quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.

Queste esperienze, invero, possono mantenere viva la memoria storica ed altresì rafforzare valori quali la libertà e la pace, l'uguaglianza dei cittadini e il ripudio di ogni forma di discriminazione.

Perché, come sosteneva Primo Levi, se “comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono essere nuovamente sedotte e oscurate: anche le nostre” ed è un dovere promuovere la conoscenza dei luoghi della memoria ed attingere al bagaglio della storia per non dimenticare.

La memoria del passato e dei suoi orrori rappresenta un impegno, e non solo morale, che ognuno ha il dovere di assumere quotidianamente, anche con l'educazione alla memoria delle nuove generazioni.

Attraverso un bando annuale si incentivano i Viaggi della Memoria con contributi a titolo di compartecipazione alle spese di organizzazione.

Possono accedere ai contributi scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado - statali e paritarie - oppure enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro in collaborazione con le scuole presentando progetti che verranno selezionati tenendo conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, dando priorità alle scuole coinvolte per la prima volta, e di eventuale materiale di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 - definisce finalità ed oggetto della legge.

L'articolo 2 - contiene le definizioni di Viaggi della memoria e di luoghi della memoria.

L'articolo 3 - individua i soggetti beneficiari dei contributi.

L'articolo 4 - disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

L'articolo 5 - contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione di quanto previsto nella presente proposta di legge. La somma pari ad Euro 200.000,00 viene messa a disposizione per promuovere e valorizzare le visite scolastiche denominate Viaggi della Memoria in luoghi del territorio regionale, nazionale ed estero quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.

L'articolo 6 - reca l'entrata in vigore della legge.



Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e costituzionali, persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia e sostiene una cultura della pace, promuovendo la collaborazione con scuole ed enti locali per conservare la memoria storica e trasmetterla alle nuove generazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni per promuovere e valorizzare i Viaggi della Memoria, quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *Viaggio della Memoria*, visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, finalizzata a:

1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria degli eventi drammatici legati alla storia del Novecento;

2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;

3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;

4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica;

b) *luogo della Memoria*, area del territorio regionale, italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.

Art. 3

(Contributi regionali e soggetti beneficiari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concorre all'organizzazione e realizzazione dei Viaggi della Memoria concedendo ogni anno, previo avviso pubblico, appositi contributi.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria valutato secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti:
 - a) scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;
 - b) enti locali che presentano un progetto elaborato in condivisione con una o più delle scuole di cui alla lettera a).

Art. 4

(Deliberazione della Giunta regionale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la “IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio”, competente in materia, definisce con propria deliberazione, in particolare:

- a) i criteri e le modalità e per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3;
- b) i criteri di valutazione del progetto di cui all’articolo 3, comma 2, tenendo conto del numero di scuole e studenti coinvolti nel progetto e dando priorità alle scuole che accedono per la prima volta al contributo, ai progetti elaborati in condivisione con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), e ai progetti corredati da materiali preparatori e di approfondimento idonei per la diffusione in rete;
- c) le risorse per la copertura finanziaria dei contributi di cui all’articolo 3 per l’anno di riferimento;
- d) la percentuale dei contributi regionali di cui all’articolo 3 e le relative modalità di erogazione;
- e) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 3 nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.

2. Nel caso di progetti di Viaggio della Memoria elaborati in forma associata tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), è individuato un soggetto capofila.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli anni 2023-2024-2025 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione"- Titolo 1 "Spese correnti" macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa denominata Viaggi della memoria Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" per euro 200.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023/2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2025, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.